



Varese, 28 dicembre 2011

Circolare n. 9/2011

LA MANOVRA MONTI

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. decreto "salva Italia"), pubblicato sul Supplemento n. 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, in vigore da tale data, è stato convertito nella legge 214/2011, pubblicata nella G.U. del 27/12/2011.

Con la presente circolare esponiamo sinteticamente le principali novità introdotte dal citato decreto.

1. AGEVOLAZIONI IRES/IRPEF PER IMPRESE E PERSONE FISICHE

Riallineamento partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie (art. 20)

La possibilità di procedere al riallineamento dei valori civili e fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, relativamente ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritte a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni già effettuati, viene estesa alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

L'imposta sostitutiva per il riallineamento è dovuta in 3 rate di pari importo da versare:

- la prima entro il versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2012 (giugno 2013);
- la seconda e la terza entro il termine di versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2014 (giugno/novembre 2014).

Gli effetti del riallineamento decorreranno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (esercizio 2015 per i soggetti con esercizio "solare").

Aiuto alla Crescita Economica - ACE (art. 1)

Viene introdotta un'agevolazione per le imprese consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento di eventuali incrementi del Patrimonio netto.

L'agevolazione si rende applicabile ai soggetti Ires, alle società di persone e alle persone fisiche in contabilità ordinaria. Per i soggetti Ires, ai fini della determinazione della rendita nozionale del capitale proprio, che rappresenta la quota del reddito di impresa detassata, va considerato l'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010. Per i primi 3 anni l'aliquota da applicare è pari al 3%, mentre, a decorrere dal quarto periodo di imposta verrà determinata con un D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'agevolazione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Deducibilità dell'Irap relativa al costo del lavoro (art. 2)

A decorrere dal periodo di imposta 2012 per le imprese e i professionisti è ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile del costo per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti; vengono inoltre incrementate le deduzioni Irap fisse per dipendenti di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, che passano da € 4.600 a un importo di € 10.600; per le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione è ulteriormente elevata a € 15.200 (rispetto agli attuali € 9.200).

Detrazioni del 36% e 55% (art. 4)

L'agevolazione consistente nella detrazione Irpef del 36% per le spese di manutenzione, restauro/risanamento e ristrutturazione edilizia, effettuate su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali, a partire dal 1 gennaio 2012 entra in vigore a regime. La detrazione si calcola sulle spese documentate fino ad un importo massimo di € 48.000 per singola unità immobiliare. La detrazione va suddivisa in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi, mentre viene eliminata quella abbreviata a favore dei contribuenti con oltre 75 anni.

La detrazione Irpef/Ires del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico viene prorogata sino al 31 dicembre 2012, confermando le stesse modalità relative al periodo di imposta 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2013 per gli interventi di risparmio energetico sarà riconosciuta la detrazione del 36%.

Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE (art. 5)

Con decreto da emanarsi entro il 31 maggio 2012, verranno riviste le modalità di determinazione e gli ambiti di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente. Con il medesimo decreto verranno individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, oltre che assistenziali, che a decorrere dal 1° gennaio 2013 non saranno più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore ad una nuova soglia individuata.

Trasformazione in crediti di imposta delle imposte differite attive (art. 9)

Viene allargata e modificata la possibilità di trasformare le imposte differite attive in crediti di imposta, inizialmente prevista per le sole banche e gli enti finanziari; la disposizione prevede che:

- la quota di imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di esercizio e derivante dalla deduzione dei componenti negativi relativi all'avviamento e alle attività immateriali sono interamente trasformabili in credito di imposta a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita;
- a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 non sono deducibili i componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti.

Regime di favore per i soggetti trasparenti (art. 10, commi 1-8)

Viene prevista con decorrenza 1° gennaio 2013 per lavoratori autonomi (artisti e professionisti) imprese individuali e società di persone ed equiparate la possibilità di beneficiare di alcune agevolazioni.

L'accesso è condizionato all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura e all'accensione di un conto corrente dedicato ai movimenti dell'attività esercitata. Queste agevolazioni, da definirsi con un prossimo provvedimento, potranno consistere in:

- predisposizione automatica delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, a cura degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione dell'obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori ad € 15.000 ed esonero dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva.

In più, per coloro che adottano il regime in contabilità semplificata, in aggiunta a queste agevolazioni, sono previsti:

- determinazione del reddito Irpef in base al principio di cassa e predisposizione automatica, sempre a cura dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni dei redditi ed Irap;
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dal registro dei beni ammortizzabili;
- esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell'acconto Iva.

Tale regime agevolato opera solo previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione di tale regime, quindi nel modello Unico 2012 per l'anno 2011.

2. ACCERTAMENTO E LOTTA ALL'EVASIONE

Studi di settore (art. 10, commi da 9 a 13)

Per i contribuenti (sia in regime d'impresa che di lavoro autonomo) soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi stessi e che:

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- per effetto del corretto adempimento di cui al punto precedente risultino congrui, anche a seguito di adeguamento, e coerenti,

a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:

- preclusione all'accertamento induttivo;
- riduzione a tre anni dei termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, salvo che le violazioni commesse determinino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale previsti dal D.Lgs. n.74/2000;
- l'assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

Nuova sanzione penale per imprese e professionisti (art. 11, comma 1)

Viene introdotta una sanzione penale per chi durante un'attività di accertamento ex artt. 32 e 33 del DPR n. 600/73, o artt. 51 e 52 del DPR n. 633/72, a seguito delle richieste effettuate dagli accertatori, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisce dati o notizie non rispondenti al vero. La disposizione relativa ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se si configurano le fattispecie di cui al D.Lgs. n.74/2000.

Comunicazione dei conti correnti (art. 11, commi 2-4)

Gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe Tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l'importo delle operazioni, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore ad € 1.500, e ogni altra informazione relativa a questi rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali. La disposizione si applica dal 1 gennaio 2012.

Restrizioni all'utilizzo del denaro contante (art. 12, commi 1-11)

Con decorrenza 6 dicembre 2011 è stato ridotto da € 2.500 a € 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Non costituiscono infrazioni le violazioni commesse tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012, riferite alle limitazioni all'uso del denaro

contante e di titoli al portatore. È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad € 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite (o di estinzione) entro il 31 marzo 2012. Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000, la sanzione viene elevata al saldo del libretto stesso.

Al fine di contrastare l'utilizzo di denaro contante è previsto che entro 3 mesi a decorrere dal 6 dicembre 2011, i pagamenti delle spese da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali debbano essere fatti esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, i conti correnti bancari o postali dei creditori o con le modalità prescelte dal creditore. Le pensioni, gli stipendi e ogni altro pagamento, di importo superiore a € 1.000, corrisposto in via continuativa a prestatori d'opera da parte della Pubblica Amministrazione, non possono più essere effettuati con l'utilizzo di denaro contante.

3. IMPOSTE E TRIBUTI LOCALI - VARIE

Imu – Imposta Municipale Unica (art. 13)

Viene introdotta, sperimentalmente a partire dall'anno 2012, l'imposta municipale propria (Imp), applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica (Imu).

Presupposto imponibile: il presupposto dell'imposizione è il possesso di immobili, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n.504/92, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Base imponibile: la base imponibile è costituita dal valore catastale ai fini Ici (D.Lgs. n.504/92), con le rivalutazioni indicate di seguito.

Valore dei fabbricati: il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- A) **160** per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- B) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- C) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- D) **80** per gli uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- E) **60** per gli immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5;
- F) **55** per i negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Valore dei terreni: il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a 110.

Le aliquote: l'aliquota base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino allo 0,3%.

L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino allo 0,2 %.

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2%, e può essere ridotta dai Comuni fino allo 0,1%.

L'aliquota può essere poi ridotta dai Comuni fino allo 0,4% sull'immobile strumentale d'impresa; se posseduto da soggetti passivi Ires o se è dato in locazione.

Detrazioni: dall'imposta dovuta per la prima casa possono essere detratti € 200; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

Modalità di versamento: il primo versamento dovrà avvenire entro il 18 giugno 2012 (in coincidenza pertanto con il saldo 2011 e con il I acconto 2012 delle imposte - il 16 è sabato).

Sanzioni: le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione relativa alla nuova imposta vengono innalzate da un quarto ad un terzo.

Accatastamento fabbricati rurali (art. 13, commi 14 bis-quater)

Le domande di variazione della categoria catastale presentate per il riconoscimento della ruralità degli immobili (categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale) fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Nelle more della presentazione della domanda di accatastamento, l'IMU viene corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Tributo comunale sui rifiuti e servizi - RES (art. 14)

E' istituito con decorrenza 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che va a sostituire la Tarsu e la Tia.

Soggetti passivi: i soggetti interessati al pagamento del suddetto tributo sono tutti coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comunali condominiali.

La tariffa: il tributo è commisurato sulla base di una tariffa, commisurata ad anno solare, che tiene conto delle qualità e quantità dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla attività svolta. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 verranno stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa che sarà composta da un costo fisso di gestione del servizio e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

Addizionale regionale all'Irpef (art. 28)

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef dallo 0,9% all'1,23%; tale aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Imposta straordinaria per le attività scudate (art. 19, commi 6-12)

A decorrere dall'anno 2011 è dovuta un'imposta di bollo speciale annua dello 0,4% sulle attività che sono state oggetto di rimpatrio (scudo fiscale), ai sensi del D.L. n. 78/09 e del D.L. n. 350/01. L'imposta di bollo è dovuta nella misura dell'1% per l'anno 2012 e dell'1,35% per l'anno 2013. L'imposta viene trattenuta dagli intermediari abilitati o, in alternativa, versata a cura degli stessi con

provvista ricevuta dal contribuente entro il 16 febbraio di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il solo versamento da effettuare entro il 16 febbraio 2012, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari all'1%.

Imposta sugli immobili all'estero (art. 19, commi 13-17 e 23)

E' istituita con decorrenza dall'anno 2011 un'imposta sul valore degli immobili detenuti da persone fisiche residenti nello Stato ed ubicati all'estero, a qualsiasi uso destinati. Soggetto passivo è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le disposizioni attuative, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi 18-23)

E' istituita con decorrenza dall'anno 2011 un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le disposizioni attuative, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Imposta di bollo sugli estratti conto bancari e comunicazioni alla clientela (art. 19)

L'imposta di bollo sugli estratti conto bancari annuali relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche è elevata a € 100, mentre per le persone fisiche viene confermato l'importo di € 34,20.

Sempre con decorrenza 1 gennaio 2012, è introdotta un'imposta di bollo proporzionale per le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche se non soggetti ad obbligo di deposito, con esclusione dei soli fondi pensione e sanitari; l'estratto conto o il rendiconto si intendono in ogni caso inviati almeno una volta all'anno, anche se non sussiste l'obbligo di invio o redazione; l'aliquota di imposta è dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013, e si applica sul valore complessivo di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.

Interessi e commissioni sugli sconfinamenti bancari (art. 6 bis)

Viene previsto che i contratti di apertura credito possono prevedere, a carico del cliente, solamente una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% trimestrale e determinato in funzione della somma messa a disposizione e della durata dell'affidamento. Inoltre, è previsto che possa essere determinato un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

In caso di sconfinamento per assenza di affidamento o superamento del limite di fido è applicabile una commissione di istruttoria veloce in misura fissa, espressa in valore assoluto e un tasso di interesse debitore sullo sconfinamento.

Addizionale imposta di bollo automezzi (art. 16, comma 1)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica istituita con il D.L. n.98/11 viene inasprita ed è pari a € 20 ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw. L'addizionale si riduce decorsi 5 anni dalla data di costruzione del veicolo, fino a non essere più dovuta per veicoli di oltre 20 anni.

Tassa di stazionamento imbarcazioni da diporto (art. 16, commi 2-10)

A decorrere dal 1° maggio 2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite leasing finanziario di unità da diporto che si trovino nei porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche devono versare una tassa annuale di stazionamento su base giornaliera e determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto. La tassa non è dovuta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. La tassa è ridotta dopo il quinto anno dalla data di costruzione dell'unità da diporto.

Imposta erariale aeromobili (art. 16, commi 11-15)

A decorrere dal 6 dicembre 2011 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite *leasing* finanziario di aeromobili devono versare un'imposta erariale in funzione del peso massimo al decollo. Per gli elicotteri l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto ad un aereo di pari peso al decollo. L'imposta deve essere versata all'atto di richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

Aumento aliquota Iva (art. 18)

Modificando parzialmente quanto stabilito con la Manovra correttiva prevista dal D.L. n. 98/11 dello scorso luglio, in caso di mancata entrata in vigore entro il 30 settembre 2012 della riforma fiscale consistente nella razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e favori fiscali che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, è previsto a decorrere dal 1° ottobre 2012 l'incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente aumentate dello 0,5%.

4. NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Numerose sono anche le novità in materia di lavoro e previdenza, fra le quali spicca l'incremento dell'età pensionabile per uomini e donne ed il passaggio generalizzato al regime di calcolo contributivo per la determinazione dell'assegno pensionistico; fra le principali novità ricordiamo le seguenti.

Aumento aliquota contributi artigiani e commercianti (art. 24, comma 23)

Le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome Inps saranno incrementate per l'anno 2012 dell'1,3% ed in seguito dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. La disposizione è in vigore dal 1 gennaio 2012.

Casse di previdenza dei professionisti (art. 24, comma 24)

Le casse previdenziali hanno l'obbligo, entro il 30 giugno 2012, di adottare misure per assicurare l'equilibrio del saldo previdenziale; in caso contrario scatterà per tutti gli iscritti il contributivo pro-rata ed inoltre, limitatamente al biennio 2012-2013, un contributo di solidarietà dell'1%, a carico dei pensionati.

Tassazione Irpef del TFR (art. 24, comma 31)

Le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché, in ogni caso i compensi e le indennità percepiti dagli amministratori delle società di capitali, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono ammesse a tassazione separata per l'importo complessivamente eccedente un milione di euro. Tale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati (art. 24, comma 31 bis)

Viene modificato l'art. 18, co. 22-bis, D.L. n.98/11, introducendo un ulteriore scaglione relativo ai trattamenti pensionistici. In conseguenza, fermo restando l'assoggettamento al contributo di perequazione pari al 5% per gli importi pari da 90.000 a 150.000, e pari al 10% per quelli da 150.000 a 200.000, viene previsto un contributo pari al 15% per la parte che eccede i 200.000.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI